

**DELIBERAZIONE 15 APRILE 2025**

**165/2025/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA  
DI TRASPARENZA DELLA BOLLETTA E DI SEPARAZIONE CONTABILE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1336<sup>a</sup> riunione del 15 aprile 2025

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, recante Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione contabile (*Unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione" e s.m.i. (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2020, 167/2020/R/gas recante "Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2021-31 dicembre 2024 (di seguito: deliberazione 167/2020/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità del 6 agosto 2024, DSAI/33/2024/gas (di seguito: determinazione DSAI/33/2024/gas).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 382/2022/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 24-27 ottobre 2023, una verifica ispettiva presso Geneco S.r.l.. Nel corso della verifica ispettiva Geneco S.r.l. ha dichiarato che S.I.M. S.r.l. (di seguito anche SIM o società) effettua l’attività di vendita di gas naturale a 34 clienti nel Comune di San Benedetto Val di Sambro (sul quale insiste l’impianto di distribuzione del gas naturale oggetto della verifica ispettiva) e ha prodotto copia di alcuni documenti di fatturazione emessi dalla S.I.M. S.r.l., con riferimento ai consumi di gas del IV trimestre 2021 e dell’anno 2022.
3. Con nota 9 gennaio 2024 (prot. 2081), gli Uffici dell’Autorità hanno chiesto a SIM di confermare che i documenti di fatturazione prodotti da Geneco S.r.l. durante la verifica ispettiva fossero quelli effettivamente inviati da SIM ai clienti finali, di dichiarare se gli stessi fossero rappresentativi delle fatture emesse nei confronti della generalità delle utenze servite e di produrre copia dei documenti di fatturazione emessi nei confronti delle medesime utenze con riferimento ai consumi dell’anno 2023.
4. Con nota del 20 febbraio 2024 (acquisita con prot. Autorità 13255), SIM ha confermato la rispondenza dei documenti prodotti da Geneco S.r.l. con quelli inviati ai clienti finali, ha dichiarato la loro rappresentatività delle fatture della generalità delle utenze e ha prodotto copia dei documenti di fatturazione emessi nei confronti delle medesime utenze relativamente ai consumi dell’anno 2023.
5. Dagli elementi acquisiti nel corso della predetta verifica ispettiva, è emersa l’inosservanza da parte di SIM di diverse disposizioni in materia di trasparenza della bolletta e di obblighi informativi *unbundling* contabile. Pertanto, con determinazione DSAI/33/2024/gas è stato avviato nei confronti della società un procedimento sanzionatorio per l’accertamento delle predette violazioni e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95.

6. Nel corso dell'istruttoria, la società non ha presentato memorie difensive o altra documentazione.
7. In data 12 dicembre 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità 86770).
8. Nella fase decisoria del procedimento, la società ha trasmesso, in data 16 gennaio 2025, una nota in replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie (acquisita con prot. 2815 del 17 gennaio 2025) con la quale, tra l'altro, ha ammesso che l'attività di vendita di gas ai clienti finali, utenti di gas ad uso domestico della rete di distribuzione localizzata nella frazione Castel dell'Alpi nel comune di San Benedetto Val di Sambro, *“era stata [originariamente] impostata con fatturazioni redatte in modi sintetici e artigianali”*.
9. Su mandato del Collegio dell'Autorità conferito nella 1333<sup>a</sup> riunione d'Autorità, il Responsabile del procedimento ha formulato una richiesta di informazioni al SII (prot. 20951 del 26 marzo 2025) chiedendo di indicare il numero dei clienti finali ai quali la società fornisce gas naturale, con indicazione dei relativi PDR e delle imprese di distribuzione del gas che servono detti punti, e assegnando il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Contestualmente, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società che: *a) la suindicata richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento Sanzioni e Impegni, sospende il termine di conclusione del procedimento sino alla data di ricevimento delle informazioni e, comunque, non oltre il termine di 7 giorni sopra indicato; b) entro e non oltre i 10 giorni successivi dal ricevimento delle risultanze trasmesse in riscontro alla suindicata richiesta, la società avrebbe potuto trasmettere all'Autorità osservazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Regolamento Sanzioni, a tal riguardo, rammentando che SIM aveva dichiarato, con nota 20 febbraio 2024 prot. 13255, che i documenti di fatturazione emessi nei confronti delle utenze allacciate alla rete di distribuzione gestita da Geneco “sono rappresentativi dei documenti di fatturazione relativi all'insieme delle utenze da noi servite” e, dunque, precisando che la condotta contestata sarebbe stata valutata come posta in essere nei confronti di tutti i clienti serviti dalla Società, nel numero risultante dal supplemento istruttorio.*
10. Con nota del 27 marzo 2025 (acquisita con prot. 21318), la società ha riscontrato le suindicate note del Responsabile del procedimento comunicando che *“il totale dei clienti finali è così composto: n. 34 clienti finali allacciati alla rete di distribuzione gas di Castel dell'Alpi. Per gli ulteriori 2, da noi, asseriti nella comunicazione di raccolta dati del 15 gennaio 2025 precisiamo che abbiamo inteso: un distributore di carburante metano per autotrazione ...; un distributore metano per autotrazione .... ambedue di proprietà e gestione diretta della nostra società. Per i suddetti 2 distributori autotrazione non esistono fatture di fornitura poiché il gas naturale necessario ai rifornimenti proviene direttamente dalla rete di trasporto SNAMRETEGAS ed è di nostra proprietà”*.
11. In riscontro alla richiesta di informazioni del 26 marzo 2025, il Gestore del SII con nota del 2 aprile 2025 (acquisita con prot. 23058), ha comunicato che la società S.I.M. S.r.l. non risulta essere accreditata sul SII.

#### VALUTAZIONE GIURIDICA:

12. Con l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 501/2014/R/com recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0), l'Autorità ha approvato i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, con l'obiettivo principale di razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle bollette. Tali criteri si applicano a far data dal 1 gennaio 2016, relativamente ai consumi successivi a tale data (punto 2 della deliberazione 501/2014/R/com), nei confronti dei clienti di cui all'articolo 2, comma 3, del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc (art. 2, comma 1, lett. b), della Bolletta 2.0). In base a tali disposizioni, gli esercenti la vendita hanno l'obbligo di redigere una bolletta sintetica e gli elementi di dettaglio secondo le modalità ivi indicate, nonché di ottemperare agli ulteriori obblighi in tema di trasparenza di cui al Titolo III (art. 3, comma 1, lettere a) e c), della Bolletta 2.0).
13. Segnatamente, la bolletta sintetica deve riportare gli "*elementi identificativi del cliente finale e della relativa fornitura*" e gli "*altri dati*" (articolo 5, comma 1, lettere a) e b); in particolare, deve contenere:
- i "*dati identificativi del punto*" (comma 2, lettera b), come il PDR e il codice REMI;
  - le "*caratteristiche commerciali della fornitura*" (comma 2, lettera c), quali ad esempio la dicitura del mercato di riferimento e la denominazione dell'offerta del mercato libero;
  - le "*caratteristiche tecniche della fornitura*" (comma 2, lettera d), tra cui la tipologia di cliente e d'uso, la classe del misuratore;
  - gli "*altri dati*" costituenti elementi minimi della bolletta sintetica (comma 4), tra i quali rientrano:
    - i "*dati relativi al documento di fatturazione*", tra cui il "*numero della correlata fattura elettronica valida ai fini fiscali trasmessa al SdI corredato dall'indicazione "numero fattura elettronica valida ai fini fiscali"*" (lettera a) sub iii.);
    - "*i dati relativi alle letture, ai consumi e a eventuali ricalcoli*" da evidenziare con le modalità di cui al successivo articolo 6;
    - "*le informazioni relative ai pagamenti e alla eventuale rateizzazione*", da evidenziare con le modalità di cui al successivo articolo 7, ai sensi del quale la bolletta deve indicare, tra l'altro, la "*situazione dei pagamenti precedenti*";
    - "*la sintesi degli importi fatturati comprese le informazioni relative alla normativa fiscale*", da evidenziare secondo le modalità di cui al successivo articolo 8, ai sensi del quale la sintesi degli importi fatturati deve indicare separatamente la spesa per il trasporto e la gestione del contatore e la spesa per oneri di sistema; inoltre, la bolletta sintetica deve contenere in uno

- specifico riquadro di dettaglio le informazioni relative alle accise e addizionali e alle aliquote IVA applicate;
- la “*spesa annua sostenuta*” con l’indicazione di inizio e fine del periodo rispetto alla quale è stata determinata.
14. La bolletta sintetica deve altresì riportare gli “*ulteriori elementi minimi*”, puntualmente indicati all’articolo 10, tra cui il dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi, con un’indicazione, preferibilmente grafica, che consenta al cliente finale di monitorare e valutare i propri consumi (comma 1), il sito da consultare “*www.arera.it/consumatori*” per sapere se ci sono altre offerte più adatte alle proprie esigenze, per conoscere meglio le proprie abitudini di consumo, i consumi storici e per confrontare il consumo nello stesso periodo degli anni precedenti e per ricevere informazioni o conoscere i propri diritti (comma 2bis), le informazioni sugli eventuali aggiornamenti dei corrispettivi (comma 3).
15. Al fine di una maggiore comprensione e trasparenza della bolletta, l’articolo 20 prevede che:
- tutti i venditori pubblichino sul proprio sito *internet* una Guida alla lettura contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati e aggiornino detta Guida in caso di introduzione di nuove componenti che concorrono alla determinazione delle predette voci (comma 1);
  - ciascun venditore sul mercato libero pubblichi sul proprio sito *internet* la Guida alla lettura per ciascuna offerta scelta dai propri clienti finali, che deve essere redatta utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile e coerente con il Glossario di cui al successivo articolo 22.
16. Al medesimo fine, ai sensi del citato articolo 22, i venditori hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito *internet* il Glossario contenente le definizioni dei principali termini utilizzati nelle bollette.
17. Inoltre, con il TIUC (Testo integrato *unbundling* contabile, Allegato A alla deliberazione 137/2016/R/com e s.m.i.) l’Autorità ha dettato le regole di separazione contabile per le imprese operanti nel settore dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato, e relativi obblighi di comunicazione; obiettivo delle regole di separazione contabile è quello di assicurare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas nonché impedire discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti (art. 2, comma 1, TIUC).
18. Ai sensi degli articoli 14 e 27 del TIUC, applicabili rispettivamente per il regime ordinario e semplificato di separazione contabile, l’esercente una o più delle attività indicate all’articolo 4 del TIUC (tra cui, alla lettera k, la coltivazione del gas naturale), deve redigere i Conti annuali separati (di seguito: CAS) riservati all’Autorità.
19. Ai sensi del successivo articolo 30:
- gli esercenti iscritti all’anagrafica operatori dell’Autorità sono tenuti, per ogni edizione annuale della raccolta telematica dei CAS, alla compilazione di una

- dichiarazione preliminare nella quale devono riportare la loro posizione circa gli obblighi di separazione contabile previsti (comma 13);
- la dichiarazione preliminare e i CAS, corredati dalla prescritta documentazione, devono essere trasmessi in modalità telematica all’Autorità entro 90 giorni (in caso di regime ordinario o semplificato di separazione contabile) o 120 giorni (in caso di bilancio consolidato) dall’approvazione del bilancio (commi 1, 3, 4 e 5).
20. Come esposto in fatto, dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dalla Società, le citate disposizioni regolatorie non risultano rispettate.
21. Segnatamente, all’esito del procedimento, risulta accertato che SIM:
- i non ha riportato nelle bollette, in violazione dell’articolo 5, comma 2, lett. b), della Bolletta 2.0, le informazioni relative all’*“indirizzo cui corrisponde il punto”* (di fornitura), il *“PDR”* e il *“codice REMP”* (sub i., ii. e iii.);
  - ii non ha riportato nelle bollette, in violazione dell’articolo 5, comma 2, lett. c), della Bolletta 2.0, le seguenti informazioni:
    - la dicitura del mercato di riferimento, specificando se si tratta di *“mercato libero”*, *“servizio di maggior tutela”* o *“servizio di tutela”* (sub i.);
    - la *“denominazione del contratto del mercato libero”* e il *“Codice Offerta abbinato alla fornitura nel RCU, per i clienti finali serviti nel mercato libero”* (sub ii. e ii.bis), corrispondenti al nome dato all’offerta commerciale relativa al contratto firmato dal cliente come specificato nel Glossario;
    - il *“consumo annuo aggiornato”*, *“con l’indicazione di inizio e fine del periodo rispetto al quale è stato determinato”* (sub iii.);
    - i *“recapiti telefonici”* per il *“servizio di pronto intervento gas dell’impresa di distribuzione”* (sub iv.);
    - *“i recapiti per la presentazione di reclami scritti o richieste di informazioni, compresa una modalità telematica che disponga di tracciatura”* e *“le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie”* (sub v. e v.bis);
    - le *“modalità di messa a disposizione degli Elementi di Dettaglio”* e *“le modalità di messa a disposizione della Guida alla lettura riferita al contratto di fornitura”* (sub vii. e viii.);
  - iii non ha riportato nelle bollette, in violazione dell’articolo 5, comma 2, lettera d) della Bolletta 2.0, l’indicazione della tipologia di cliente (indicata per il settore del gas naturale nel seguente modo: "domestico" o "condominio ad uso domestico", "altri usi" o "attività di servizio pubblico") e la tipologia d’uso, distinguendo tra "uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria" e "uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento"; non ha nemmeno indicato il potere calorifico superiore convenzionale (P) di un metro cubo standard di gas distribuito nella località espresso in GJ/Smc e il coefficiente correttivo C, né la classe del misuratore;
  - iv non ha riportato nelle bollette, in violazione dell’articolo 5, comma 4, e degli articoli 6, 7 e 8 della Bolletta 2.0, *“gli altri dati”*; in particolare:

- è riportata la dicitura “Copia del documento elettronico disponibile nella Sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate” senza tuttavia indicare il “numero della fattura elettronica valida ai fini fiscali” (lettera a) sub iii.);
  - sono riportate le date di rilevazione delle letture e i corrispondenti consumi senza tuttavia specificare il “dettaglio delle letture, con l’indicazione separata tra letture rilevate, autoletture, letture ricondotte e letture stimate” e il “dettaglio dei consumi, con l’indicazione separata tra consumi effettivi, consumi stimati e consumi fatturati”, come invece previsto anche dal richiamato articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della Bolletta 2.0;
  - non è riportata “la situazione dei pagamenti precedenti” come stabilito anche dal richiamato articolo 7, comma 1, lettera b) della Bolletta 2.0;
  - è riportata unicamente la voce “prezzo gas”, senza indicazione separata degli importi fatturati relativi alla “spesa per il trasporto e la gestione del contatore” e alla “spesa per oneri di sistema”, come invece previsto anche dal richiamato articolo 8, comma 3, lettere a) e b) della Bolletta 2.0; inoltre la fattura non riporta uno specifico riquadro di dettaglio relativo alle accise e addizionali, con indicazione anche delle singole aliquote (articolo 8, comma 5, sub i. (lettera d));
  - non è riportata la “spesa annua sostenuta”, con l’indicazione del periodo alla quale la stessa è riferita (lettera d bis);
  - considerato che, sulla base del tipo di consumo indicato dalla società “combustione per uso civile”, i punti di riconsegna sono riconducibili a clienti di tipo domestico, non è riportata la “finestra temporale a disposizione del cliente per la comunicazione dell’autolettura” (lettera g);
- v non ha riportato nelle bollette, in violazione dell’articolo 10 della Bolletta 2.0, gli “ulteriori elementi minimi”, quali:
- almeno una volta all’anno o secondo la diversa periodicità prevista dalla normativa, il “dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi” e i dati sulle ulteriori caratteristiche contrattuali, con il dettaglio di “data di attivazione della fornitura” e “eventuale scadenza del contratto” e “eventuale scadenza delle condizioni economiche” e la nota informativa sull’assicurazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b) della delibera 167/2020/R/gas (comma 1, lettere a e b);
  - in una sezione con separata ed adeguata evidenza le ulteriori informazioni su offerte e abitudini di consumo ricavabili dal sito [www.arera.it/consumatori](http://www.arera.it/consumatori) (comma 2bis);
  - le “informazioni su eventuali aggiornamenti dei corrispettivi” e uno “Spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità” (comma 3, lettere a. e b.);
- vi non ha pubblicato, in violazione dell’articolo 20, commi 1 e 3, della Bolletta 2.0, per alcuna delle offerte scelte dai propri clienti finali, sul proprio sito *internet*, una Guida alla lettura contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati;

- vii non ha pubblicato, in violazione dell'articolo 22, comma 2, della Bolletta 2.0, sul proprio sito internet il Glossario, contenente le definizioni dei principali termini utilizzati nelle bollette, cui i venditori devono attenersi.
- 22. Risulta altresì accertato quanto già emerso dalle verifiche effettuate dagli Uffici dell'Autorità, ossia che SIM, esercente alcune delle attività, di cui all'art. 4 del TIUC (comma 1), tra cui la coltivazione di gas naturale (lettera k):
  - viii. non ha (mai) trasmesso la dichiarazione preliminare e i CAS destinati all'Autorità, in violazione dell'articolo 30 del TIUC.
- 23. Quanto rappresentato dalla società con nota del 16 gennaio 2025 – ossia di avere *“provveduto a inviare la Dichiarazione preliminare per l'anno 2023 e, in data 15/01/2025, i dati relativi ai Conti Annuali Separati”* e di aver realizzato esigui ricavi dall'attività di vendita gas ai clienti finali, utenti di gas per uso domestico, allacciati alla rete di distribuzione localizzata nella frazione Castel dell'Alpi nel Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) – viene valutato ai fini della quantificazione della sanzione nei termini di cui ai successivi punti 25 e 27.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

- 24. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

- 25. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, la società con l'inosservanza delle disposizioni in materia di Bolletta 2.0 ha leso il diritto dei clienti finali a documenti di fatturazione trasparenti, chiari e comparabili. Ai fini della valutazione della lieve gravità delle violazioni assume rilievo la circostanza che le stesse si riferiscano a un numero assai esiguo di clienti finali che, all'esito del procedimento, deve considerarsi pari a 34. Ai fini della valutazione della gravità delle violazioni i-v, assume rilievo la circostanza che le stesse si siano ripetute per più cicli di fatturazione (riferendosi ai consumi relativi al quarto trimestre 2021 e agli anni 2022 e 2023) e che, tuttavia, siano state poste in essere con un'unica condotta, consistente appunto nell'emissione di fatture carenti delle dovute informazioni. Le violazioni vi-vii risultano integrate da altra unitaria condotta, consistente nella mancata messa a disposizione sul sito internet delle necessarie pubblicazioni per la corretta lettura dei documenti di fatturazione.

Il mancato invio della dichiarazione preliminare e dei CAS contrasta, invece, con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. Ai fini della valutazione della gravità della violazione rileva l'esiguo fatturato realizzato dalla società nell'esercizio delle

- attività che hanno fatto sorgere l'obbligo di invio dei CAS (nella specie, nell'attività di coltivazione, alla quale si aggiunge l'attività di vendita al dettaglio riferita ai 34 clienti di cui sopra i cui ricavi, dagli elementi acquisiti al procedimento, ammontano a 10.038,57 euro, comprese le accise e l'I.V.A., con imponibile pari a 9.650,54 euro). Rileva, altresì, la circostanza che l'obbligo di invio dei CAS abbia cadenza annuale e che, stante la previsione dell'art. 28 della legge n. 689/1981, l'omissione è accertata per 6 anni; segnatamente, alla data di avvio del presente procedimento risultavano ormai decorsi i termini di cui all'art. 30 del TIUC per l'invio all'Autorità in modalità telematica della dichiarazione preliminare e dei CAS in relazione agli anni 2018-2022; inoltre, risultano tardivamente trasmessi, in data 15 gennaio 2025, i CAS 2023.
26. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti. La circostanza che la società abbia provveduto, nella fase decisoria del procedimento, all'invio della dichiarazione preliminare e dei CAS relativi all'anno 2023 è stata considerata ai fini della gravità della violazione.
  27. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2023, i ricavi ammontano a euro 4.933.754. A seguito della modifica del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/2011 (avvenuta con legge 115/2015), le sanzioni irrogate dall'Autorità non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Risulta pertanto superato, per espressa previsione legislativa, il precedente riferimento al fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti la violazione contenuto nell'originaria formulazione della disposizione appena sopra richiamata. In tal senso, l'art. 32 del Regolamento Sanzioni e Impegni dell'Autorità prevede che le condizioni economiche dell'agente sono ricavate *dall'ultimo fatturato realizzato*, come risultante nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dall'ultimo fatturato disponibile, e non più dal solo fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti la violazione. Infine, l'art. 37 del citato Regolamento dispone che *“Salvo che la legge disponga diversamente, l'importo della sanzione non può essere inferiore a 2.500 euro e non può superare il 10% del fatturato di cui all'articolo 32”*. In ogni caso, si è tenuto conto al punto 25 dell'assoluta esiguità dei ricavi tratti dall'attività di vendita al dettaglio come risultante dagli elementi acquisiti al procedimento in contraddittorio con l'esercente.
  28. Per tutto quanto sopra, le sanzioni amministrative pecuniarie sono quantificate nella misura complessiva di euro 33.750 (trentatremilasettecentocinquanta/00), di cui euro 15.000 per la violazione dell'articolo 5, comma 2, lett. b), della Bolletta 2.0 *sub* i., ii. e iii. (violazione i.), dell'articolo 5, comma 2, lett. c), della Bolletta 2.0 *sub* i., ii., *ii.bis*, iii., iv., v., *v.bis*, vii. e viii. (violazione ii.), dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della Bolletta 2.0 (violazione iii.), dell'articolo 5, comma 4, lettera a) *sub* iii., lettere d), *d.bis*) e g), e degli articoli 6, comma 1, lettere a) e b), 7, comma 1, lettera b) e 8, comma 3, lettere a) e b) e comma 5, *sub* i) della Bolletta 2.0 (violazione iv.) e dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), comma *2bis*, comma 3, lettere a) e b) della

Bolletta 2.0 (violazione v.); euro 3.750 per la violazione dell'articolo 20, commi 1 e 3, della Bolletta 2.0 (violazione vi.) e dell'articolo 22, comma 2, della Bolletta 2.0 (violazione vii.); euro 15.000 per la violazione dell'articolo 30, commi 1, 3, 4, 5 e 13, del TIUC (violazione viii.)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di S.I.M S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 5, comma 2, lett. b), della Bolletta 2.0 *sub* i., ii. e iii. (violazione i.); dell'articolo 5, comma 2, lett. c), della Bolletta 2.0 *sub* i., ii., ii.*bis*, iii. iv., v., v.*bis*, vii e viii. (violazione ii.); dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della Bolletta 2.0 (violazione iii.); dell'articolo 5, comma 4, lettera a) *sub* iii., lettere d), d.*bis*) e g), e degli articoli 6, comma 1, lettere a) e b), 7, comma 1, lettera b) e 8, comma 3, lettere a) e b) e comma 5, *sub* i) della Bolletta 2.0 (violazione iv.); dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), comma 2*bis*, comma 3, lettere a) e b) della Bolletta 2.0 (violazione v.); dell'articolo 20, commi 1 e 3, della Bolletta 2.0 (violazione vi.); dell'articolo 22, comma 2, della Bolletta 2.0 (violazione vii.); dell'articolo 30, commi 1, 3, 4, 5 e 13, del TIUC (violazione viii.).
2. di irrogare, nei confronti di S.I.M S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 33.750 (trentatremilasettecentocinquanta/00), di cui euro 15.000 per la violazione dell'articolo 5, comma 2, lett. b), della Bolletta 2.0 *sub* i., ii. e iii. (violazione i.), dell'articolo 5, comma 2, lett. c), della Bolletta 2.0 *sub* i., ii., ii.*bis*, iii., iv., v., v.*bis*, vii. e viii. (violazione ii.), dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della Bolletta 2.0 (violazione iii.), dell'articolo 5, comma 4, lettera a) *sub* iii., lettere d), d.*bis*) e g), e degli articoli 6, comma 1, lettere a) e b), 7, comma 1, lettera b) e 8, comma 3, lettere a) e b) e comma 5, *sub* i) della Bolletta 2.0 (violazione iv.) e dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), comma 2*bis*, comma 3, lettere a) e b) della Bolletta 2.0 (violazione v.); euro 3.750 per la violazione dell'articolo 20, commi 1 e 3, della Bolletta 2.0 (violazione vi.) e dell'articolo 22, comma 2, della Bolletta 2.0 (violazione vii.); euro 15.000 per la violazione dell'articolo 30, commi 1, 3, 4, 5 e 13, del TIUC (violazione viii.).
3. di ordinare a S.I.M S.r.l. di pagare l'importo complessivo delle sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Pagamento sanzioni ARERA tramite PagoPA" del sito istituzionale dell'Autorità (al *link* <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/it/comunicati/25/250212pagoPA>), selezionando nel "Dettaglio pagamento" il "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale: "Fondo Sanzioni Arera deliberazione 165/2025/S/gas";
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora

nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento nelle modalità indicate al punto 3; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;

5. di comunicare il presente provvedimento a S.I.M S.r.l. (P.IVA 00171870462) mediante pec all'indirizzo [societasimsrl@pec.it](mailto:societasimsrl@pec.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 aprile 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*